



COMUNE DI SARACENA

(Provincia di Cosenza)

Via Carlo Pisacane - 87010 Saracena (CS) - Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 01258050788
Uffici 098134160 / 098134183 - Fax 098134555 – www.comune.saracena.cs.it

ORDINANZA N. 07 ____ DEL 08/04/2016 _____

OGGETTO: CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO.

IL SINDACO

VISTO il comma 5 dell'art. 12 della Legge 257/92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all' A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presenti all'interno di strutture e/o nei suoli;

VISTO l'art.10 della citata legge che prevede al comma 1 l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2 lettera L), *il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti* e che, in conformità al comma 1 dell'art. 12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

VISTO l'art. 12 comma 1 del D.P.R. 08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2 dispone che il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi d'appartamenti e che al comma 3 indica gli elementi informativi minimi da indicare da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

VISTA la L.R. n° 14 del 27/04/2011 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto";

VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17.06.2003, n. 454, "Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n. 9352 del 30.12.1996" e l'art. 15.8 dell'allegato "C" "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006, il quale impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 248 del 29/07/2004;

CONSIDERATO che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, trasporto, smaltimento e messa in sicurezza dell'intero sito al fine della tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che si ritiene necessario e urgente il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, al fine di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

VISTO, in particolare, l'art. 6 della L.R. n. 14/2011, il quale dispone che i comuni con ordinanza sindacale attivano uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento e ne danno pubblicità mediante affissione di avvisi presso le bacheche e gli uffici comunali, mediante sistemi informatici di proprietà e col mezzo stampa;

VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto ed a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'ufficio tecnico del Comune, sito in via C. Pisacane, o scaricabile dal sito internet <http://www.comune.saracena.cs.it> sezione amianto.

STABILISCE

L'attivazione, ai sensi del comma 3, art. 6 della L.R. 14/2011, di uno sportello informativo-ricettivo per l'espletamento delle pratiche di censimento presso l'Ufficio Tecnico comunale Settore Ambiente.

Che le schede, debitamente compilate dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite a mezzo raccomandata al Comune di Saracena

oppure consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Ente entro e non oltre il termine suddetto. In seguito il Comune trasmetterà all' A.S.P. di Cosenza distretto di Castrovillari tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza.

AVVERTE

Che la presentazione della scheda sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell' articolo 12 comma 5 della legge 27.03.1992 n. 257, del D.P.R. 08.08.1994, articolo 12 comma 2;

Che per l'inosservanza di tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro, ai sensi della Legge 27/03/1992, n. 257 articolo 15, comma 4.

INFORMA

Che qualora l'amianto presente nell'immobile sia in condizione di precario fissaggio dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio.

Che tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994, e precisamente:

- attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
- le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
- il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994.

Che in particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- a) integro non suscettibile di danneggiamento;
- b) integro suscettibile di danneggiamento;
- c) danneggiato.

Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell' A.S.P.

Chiunque in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto in pessimo stato di conservazione nel territorio del Comune di Saracena può presentare segnalazione scritta allo stesso.

Che la presente ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Saracena.

Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Catanzaro entro il termine di 60 giorni dall'emanazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla A.S.P. di Cosenza distretto di Castrovillari, all'A.R.P.A.CAL. di Cosenza, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Saracena ed alla Stazione CFS di Saracena.

Che gli operatori della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Che la presente ordinanza venga affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici del territorio comunale.

Dalla Residenza Municipale, li 08/04/2016

IL SINDACO

On. Mario Albino Gagliardi